



Automobile Club d'Italia



Automobile Club Arezzo

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ex art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii

L'Automobile Club d'Italia, di seguito anche solo "ACI", con sede in Roma Via Marsala, 8 – 00185, codice fiscale n. 00493410583 rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente dell'Ente Ing. Angelo Sticchi Damiani, in virtù del D.P.R. del 17 settembre 2021.

E

L'Automobile Club Arezzo con sede in Viale Luca Signorelli 24/2 – Codice Fiscale 00103460515, in persona del Presidente Legale Rappresentante Dott. Bernardo Mennini (nel prosieguo, anche "AC Arezzo");

VISTO

a) che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. reca "nuove norme sul procedimento amministrativo" e in particolare l'art. 15, comma 1, che prevede espressamente che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

b) che l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede espressamente che *"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*;

c) in base all'art.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

d) che l'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. prevede espressamente che *"a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli atti"*;

e) che l'Automobile Club d'Italia è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro, inserito dalla Legge n. 70/1975 tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse, che riveste il ruolo di Federazione nazionale per lo sport automobilistico, riconosciuta dal CONI al fine rappresentare e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo italiano;

f) che come noto, l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e ai sensi dell'art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 tra le amministrazioni pubbliche rientrano proprio tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

g) che l'Automobile Club d'Italia, per il perseguimento delle finalità dell'Ente può utilizzare anche le Società partecipate e/o collaborazioni specialistiche appositamente attivate;

h) che attraverso il presente Accordo, le parti si impegnano a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo stesso e a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività e nell'intento comune di fornire servizi senza distinzioni a favore della collettività, in maniera gratuita in modo complementare e sinergico (cfr. determinazione Anac n. 7/2010);

i) il piano "Next Generation EU" (NGEU), approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio Europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19 e vincolato al bilancio 2021-2027 dell'UE;

l) il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF) programma cardine nell'ambito del piano NGEU;

m) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

n) che la Missione 1, Componente C3 "Turismo e cultura" del citato PNRR include le aree di intervento MIC3.1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" e MIC3.2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale";

o) che la Missione 1 Componente 3 "Turismo e cultura" del PNRR all'Investimento 2.2 "Attrattività dei borghi" prevede il progetto "Il Turismo delle radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post COVID-19";

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse dell'accordo di collaborazione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

2.1. Con il presente accordo di collaborazione, l'ACI e l'AC di Arezzo decidono di realizzare una collaborazione in attività di interesse comune e prevedono iniziative e servizi nei seguenti ambiti:

- a) adesione al progetto "Il Turismo delle radici" attraverso iniziative di promozione organizzate per il 2024 "Anno delle radici italiane" finalizzate, in particolare, al richiamo degli emigrati dal territorio aretino nel mondo;
- b) promozione dell'immagine e delle risorse turistiche e supporto alla commercializzazione dei prodotti turistici attraverso le rispettive reti territoriali;
- c) promozione dell'identità del territorio aretino attraverso la ricerca e la divulgazione di percorsi turistici ed enogastronomici che offrano al fruitore un'esperienza completa della regione;
- d) promozione del patrimonio culturale e storico anche attraverso la valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico;
- e) sviluppo di piattaforme tecnologiche e soluzioni informatiche;
- f) procedure di adesione a finanziamenti regionali, nazionali e progetti europei, in ambito turistico e di accesso ai relativi fondi per lo sviluppo;
- g) utilizzo della sede di Bruxelles di ACI per rendere più incisive le azioni legate a progetti europei;
- h) attività connesse ed accessorie a quelle dei precedenti commi che consentano il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 3

Impegni tra le parti

3.1. Le Parti convengono sull'opportunità di valorizzare il proprio know-how, le proprie risorse e i propri strumenti, al fine di perseguire gli scopi indicati nel precedente art. 2.

3.2. Le Parti si impegnano a veicolare e a diffondere l'informazione sulle rispettive attività, servizi ed iniziative a carattere istituzionale.

3.3. Le Parti si impegnano a sviluppare sinergie e forme di collaborazione al fine di realizzare anche in forma congiunta azioni e iniziative di promozione, oggetto della presente Convenzione;

3.4. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa le Parti si impegnano a:

- a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto della presente Convenzione, che restano di loro proprietà materiale ed intellettuale;
- b) Supportare le attività attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori.

Art. 4

Accordi attuativi

4.1. La collaborazione tra le Parti sarà svolta in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi ed eventuali allegati tecnici, nei quali saranno individuati gli obiettivi, l'oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive responsabilità, le figure professionali e il piano/programma di attuazione, anche temporale, nonché i termini e le condizioni del riconoscimento degli eventuali rimborsi di cui al successivo art. 6.

4.2. Le Parti potranno svolgere le attività di cui al presente Accordo anche mediante l'utilizzo di Società partecipate e/o Enti pubblici con i quali hanno sottoscritto accordi di collaborazione istituzionale;

4.3. Per l'esecuzione di ogni Accordo attuativo ognuna delle Parti nominerà un responsabile delle attività.

Art. 5

Risorse finanziarie

Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dall'Accordo saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza delle Parti ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati regionali, nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti per l'implementazione e la gestione della mobilità sul territorio.

Art. 6

Risorse economiche e rimborsi

6.1. La collaborazione tra le Parti verrà svolta a titolo non oneroso.

6.2. Le parti potranno comunque prevedere, nei singoli accordi attuativi di cui al precedente art. 4, meri rimborsi per le spese per la realizzazione delle attività ivi previste sostenute in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, ivi comprese le disposizioni in materia di contratti pubblici e selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione, dietro rendicontazione a costi reali.

6.3. In nessun caso potranno essere richieste dalle Parti o ammesse a rimborso spese generali, ancorché correlate alle sedi centrale o periferiche che le Parti dovessero mettere a disposizione nello svolgimento delle attività di collaborazione di cui ai singoli accordi attuativi.

6.4. Gli effettivi rimborsi spese da corrispondere saranno determinati dalla compensazione di quelli dovuti da ciascuna delle Parti.

6.5. I rimborsi di cui al presente articolo, per come specificamente definiti nei singoli accordi attuativi, saranno disposti entro sessanta giorni dalla presentazione di una relazione delle attività espletate e della relativa specifica e regolare rendicontazione, previa positiva valutazione e certificazione a cura dell'altra parte.

Art. 7

Durata dell'Accordo di collaborazione, svolgimento delle attività e tempistica

7.1. L'Accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento. E' esclusa la cessione dell'Accordo, in tutto o in parte.

7.2. Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.

7.3. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti.

Art. 9

Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 10

Norme finali

Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che l'Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico del richiedente.

Tutte le comunicazioni relative all'Accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per Automobile Club d'Italia ACI: strutturaprogettieuropci@pec.aci.it

- per Automobile Club Arezzo: automobileclubarezzo@pec.aci.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

Automobile Club d'Italia ACI

(Ing. Angelo Sticchi Damiani)

Automobile Club di Arezzo

(Dott. Bernardo Mennini)